

Sentenza della Corte del 18 maggio 1982

Rezguia Adoui contro Stato Belga e Città di Liegi – Dominique Conuaille contro Stato Belga - (Domande di pronunzia pregiudiziale proposte dal Tribunal de Premiere Instance di Liegi) – Ordine pubblico – Diritto di soggiorno o di stabilimento – Cause riunite 115 e 116/81.

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO - NOZIONE - COMPORTAMENTO BASTEVOLMENTE GRAVE - CRITERI (TRATTATO CEE , ART . 48 , N . 3 , E ART . 56 , N . 1)

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO - PROVVEDIMENTI NON GIUSTIFICATI DAL CASO SINGOLO - INAMMISSIBILITÀ (DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 3 , N . 1)

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - PROVVEDIMENTI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PERSONE CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO LEGITTIMO - NUOVA DOMANDA DI PERMESSO DI SOGGIORNO - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DELLO STATO OSPITANTE - DIRITTO DELL ' INTERESSATO DI ACCEDERE AL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DURANTE L ' ESAME - INSUSSISTENZA (TRATTATO CEE , ART . 48 , N . 3)

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO - MOTIVAZIONE - PORTATA DELL ' OBBLIGO

5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - PROVVEDIMENTI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROCEDIMENTO DI ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITÀ COMPETENTE - AUTORITÀ COMPETENTE - CONDIZIONE POSTA - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN PIENA INDIPENDENZA - ORGANO GIURISDIZIONALE - ORGANO COMPOSTO DI MAGISTRATI - CONDIZIONI NON NECESSARIE (DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9)

6 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - PROVVEDIMENTI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROCEDIMENTO DI ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITÀ COMPETENTE - ADIZIONE DIRETTA DELL ' AUTORITÀ COMPETENTE DA PARTE DELL ' INTERESSATO - MODALITÀ OBBLIGATORIA - INSUSSISTENZA - POTERE DEGLI STATI MEMBRI - LIMITI (DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 , N . 2)

7 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - PROVVEDIMENTI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROCEDIMENTO DI ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITÀ COMPETENTE - APPLICAZIONE DELLE NORME DI PROCEDURA NAZIONALI - MODALITÀ (DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9)

Massima

1 . IL RICHIAMO DA PARTE DI UN ' AUTORITA NAZIONALE ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO PRESUPPONE L ' ESISTENZA DI UNA MINACCIA EFFETTIVA E ABBASTANZA GRAVE , RIGUARDANTE UN INTERESSE FONDAMENTALE DELLA SOCIETA . BENCHE IL DIRITTO COMUNITARIO NON OBBLIGHI GLI STATI MEMBRI AD OSSERVARE UNA SCALA UNIFORME DI VALORI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI CHE POSSONO CONSIDERARSI CONTRARI ALL ' ORDINE PUBBLICO , UN COMPORTAMENTO NON PUO CONSIDERARSI ABBASTANZA GRAVE PER GIUSTIFICARE RESTRIZIONI DELL ' ACCESSO O DEL SOGGIORNO , NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , NEL CASO IN CUI IL PRIMO STATO NON ADOTTI MISURE REPRESSIVE O ALTRI PROVVEDIMENTI CONCRETI ED EFFETTIVI VOLTI A REPRIMERLO , OVE LO STESSO COMPORTAMENTO SIA POSTO IN ESSERE DAI PROPRI CITTADINI .

2 . A NORMA DELL ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , PER QUANTO RIGUARDA I PROVVEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA SICUREZZA , MOTIVI CHE PRESCINDANO DAL CASO SINGOLO .

3 . QUALSIASI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE DESIDERI CERCARE LAVORO IN UN ALTRO STATO MEMBRO PUO CHIEDERE NUOVAMENTE UN PERMESSO DI SOGGIORNO , ANCHE SE HA COSTITUITO OGGETTO DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DEL SECONDO STATO .

TALE DOMANDA , SE PRESENTATA DOPO UN RAGIONEVOLE PERIODO DI TEMPO , VA ESAMINATA DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA COMPETENTE DELLO STATO OSPITANTE , LA QUALE DEVE TENER CONTO , IN PARTICOLARE , DELLE RAGIONI ADDOTTE DALL ' INTERESSATO PER DIMOSTRARE IL MUTAMENTO OBIETTIVO DELLE CIRCOSTANZE IN BASE ALLE QUALI ERA STATO ADOTTATO IL PRIMO PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO . TUTTAVIA , QUALORA SUSSISTA NEI CONFRONTI DELL ' INTERESSATO UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO , VALIDAMENTE ADOTTATO A NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO , IL QUALE CONTINUA A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI IN MODO DA ESCLUDERE L ' INTERESSATO DAL TERRITORIO DELLO STATO DI CUI TRATTASI , IL DIRITTO COMUNITARIO NON GLI ATTRIBUISCE AFFATTO IL DIRITTO DI ACCEDERE AL SUDETTO TERRITORIO NELLE MORE DELL ' ESAME DELLA NUOVA DOMANDA .

4 . LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI SU CUI E BASATO UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO O IL RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEV ' ESSERE SUFFICIENTEMENTE PARTICOLAREGGIATA E PRECISA PER CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO LA DIFESA DEI PROPRI INTERESSI .

5 . PER QUANTO RIGUARDA LA COMPOSIZIONE DELL ' AUTORITA COMPETENTE , AI SENSI DEL L ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , L ' ESSENZIALE E CHE RISULTI CHIARAMENTE CHE DETTA AUTORITA ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI IN PIENA INDIPENDENZA E CHE ESSA NON E SOGGETTA , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , NELL ' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI STESSE , AL CONTROLLO DELL ' AUTORITA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA .

6 . L ' ART . 9 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , PUR NON ESCLUDENDO CHE L ' AUTORITA COMPETENTE VENGA ADITA DIRETTAMENTE DALL ' INTERESSATO , CIONONDIMENO NON LO IMPONE E LASCIA AGLI STATI MEMBRI LA SCELTA IN PROPOSITO , PURCHE L ' ADIZIONE SIA GARANTITA UNA VOLTA CHE L ' INTERESSATO L ' ABBA CHIESTA .

7 . LE MODALITA SECONDO LE QUALI L ' INTERESSATO DEVE POTER FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE E FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LE NORME DI PROCEDURA PROPRIE DEL DIRITTO NAZIONALE NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI DI QUELLE CHE VIGONO DINANZI AD ALTRE ANALOGHE AUTORITA NAZIONALI .

NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 115 E 116/81 ,

AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART 177 DEL TRATTATO CEE , DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , IN SEDE DI PROCEDIMENTO D ' URGENZA , NELLE CAUSE INNANZI AD ESSO PENDENTI FRA , DA UN LATO ,

REZGUIA ADOUI

E

1) STATO BELGA , NELLA PERSONA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ,

2) CITTA DI LIEGI , NELLA PERSONA DEL SUO BORGOMASTRO ,

E , DALL ' ALTRO ,

DOMINIQUE CORNUAILLE

E

STATO BELGA , NELLA PERSONA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ,

DOMANDE VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 , 48 , N . 3 , 56 , N . 1 , E 66 DEL TRATTATO E DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA (GU 1964 , PAG . 850), ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT . 3 , 6 , 8 E 9 DELLA STESSA ,

1 CON ORDINANZE 8 MAGGIO 1981 , PERVENUTE ALLA CORTE IL 12 MAGGIO SEGUENTE , IL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , IN SEDE DI PROCEDIMENTO D ' URGENZA , HA PROPOSTO , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA SERIE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 , 48 , N . 3 , 56 , N . 1 , E 66 DEL TRATTATO , NONCHE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 N . 64/221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA (GU 1964 , PAG . 850), ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT . 3 , 6 , 8 E 9 DELLA STESSA .

2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI CONTROVERSIE SORTE FRA LO STATO BELGA E LE ATTRICI NELLE CAUSE PRINCIPALI , CITTADINE FRANCESI , A SEGUITO DEL RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO BELGA DA PARTE DELL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA MOTIVATO DAL COMPORTAMENTO DELLE INTERESSATE , RITENUTO CONTRARIO ALL ' ORDINE PUBBLICO PERCHE ESSE SVOLGEVANO L ' ATTIVITA DI CAMERIERE IN UN BAR EQUIVOCO DAL PUNTO DI VISTA DEL BUON COSTUME .

3 LA LEGGE BELGA 21 AGOSTO 1948 , CHE ABOLISCE LA DISCIPLINA LEGALE DELLA PROSTITUZIONE , VIETA L ' ADESCAMENTO , L ' INCITAMENTO AL VIZIO , LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE , LA TENUTA DEI LOCALI DI MERETRICIO O DI CASE DI PROSTITUZIONE E IL LENOCINIO . ESSA CONTEMPLA LA POSSIBILITA CHE VENGANO EMANATI REGOLAMENTI COMUNALI A CARATTERE INTEGRATIVO OVE SI PROPONGANO LO SCOPO DI TUTELARE LA MORALE O LA QUIETE PUBBLICHE . IL REGOLAMENTO DI POLIZIA DELLA CITTA DI LIEGI 25 MARZO 1957 E I DECRETI SUCCESSIVI DISPONGONO CHE , A COLORO CHE SONO DEDITI ALLA PROSTITUZIONE , E VIETATO ESPORSI ALLA VISTA DEI PASSANTI , CHE LE PORTE E LE FINESTRE DEI LOCALI OVE ESSI PRATICANO LA LORO ATTIVITA DEVONO ESSERE CHIUSE ED IMPEDIRE LA VISTA DELL ' INTERNO , E CHE AGLI STESSI SOGGETTI E VIETATO STAZIONARE SULLA VIA IN PROSSIMITA DI TALI LOCALI .

4 LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE , LA CUI FORMULAZIONE E PRATICAMENTE IDENTICA NEI DUE PROCEDIMENTI , VENGONO SUDDIVISE DAL TRIBUNALE DI RINVIO IN DUE GRUPPI DAI TITOLI RISPETTIVI ' SULLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO ' E ' SULLE GARANZIE PROCEDURALI ' . ATTESA LA QUASI IDENTITA DELLE QUESTIONI NELLE DUE CAUSE E OPPORTUNO RIUNIR LE STESSA AI FINI DELLA SENTENZA .

I - SULLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO

SULLE QUESTIONI 1-9 , 11 E 12

5 LE QUESTIONI 1-9 , 11 E 12 ATTENGONO SOSTANZIALMENTE AL PROBLEMA SE GLI STATI MEMBRI , IN FORZA DELLE RISERVE CONTENUTE NEGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO , POSSANO ALLONTANARE DAL LORO TERRITORIO IL CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , OVVERO RIFIUTARGLI L ' ACCESSO AL TERRITORIO STESSO , IN QUANTO SVOLGA ATTIVITA CHE , OVE SVOLTE DA PROPRI CITTADINI , NON DIANO LUOGO A MISURE REPRESSIVE .

6 LE QUESTIONI COSI POSTE SONO MOTIVATE DAL FATTO CHE LA PROSTITUZIONE IN QUANTO TALE NON E VIETATA NELL ' ORDINAMENTO BELGA , RESTANDO INTESO CHE RICADONO SOTTO I RIGORI DELLA LEGGE TALUNE ATTIVITA ACCESSORIE , PARTICOLARMENTE NOCIVE SOTTO IL PROFILO SOCIALE , QUALI LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E SVARIATE FORME DI INCITAMENTO AL VIZIO .

7 LE RISERVE CONTENUTE NEGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO CONSENTONO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI , PER I MOTIVI CHE DETTE NORME CONTEMPLANO , FRA CUI IN PARTICOLARE QUELLI DI ORDINE PUBBLICO , PROVVEDIMENTI CHE ESSI NON POSSONO DISPORRE NEI CONFRONTI DEI PROPRI CITTADINI , NEL SENSO CHE AD ESSI MANCA IL POTERE DI ALLONTANARE QUESTI ULTIMI DAL TERRITORIO NAZIONALE O DI VIETARE LORO DI ACCEDERVI . TALE DISPARITA DI TRATTAMENTO , RELATIVA ALLA NATURA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTABILI ,

VA QUINDI RITENUTA LECITA ; TUTTAVIA DEVE SOTTOLINEARSI CHE , NEGLI STATI MEMBRI , LE AUTORITA COMPETENTI A PRENDERE TALI PROVVEDIMENTI NON POSSONO BASARE L ' ESERCIZIO DEI LORO POTERI SU VALUTAZIONI DI TALUNI COMPORTAMENTI DA CUI CONSEGUANO DISCRIMINAZIONI ARBITRARIE NEI CONFRONTI DI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI .

8 E OPPORTUNO RICORDARE AL RIGUARDO CHE IL RICHIAMO DA PARTE DI UN ' AUTORITA NAZIONALE ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO PRESUPPONE , COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 27 OTTOBRE 1977 (CAUSA 30/77 , BOUCHEREAU , RACC . PAG . 1999), L ' ESISTENZA ' DI UNA MINACCIA EFFETTIVA E ABBASTANZA GRAVE PER UNO DEGLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COLLETTIVITA ' . BENCHE IL DIRITTO COMUNITARIO NON VINCOLI GLI STATI MEMBRI AD OSSERVARE UNA SCALA UNIFORME DI VALORI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI CHE POSSONO CONSIDERARSI CONTRARI ALL ' ORDINE PUBBLICO , VA TUTTAVIA RILEVATO CHE UN COMPORTAMENTO NON PUO CONSIDERARSI ABBASTANZA GRAVE DA LEGITTIMARE RESTRIZIONI ALL ' ACCESSO O AL SOGGIORNO , NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , NEL CASO IN CUI IL PRIMO STATO NON ADOTTI MISURE REPRESSIVE O ALTRI PROVVEDIMENTI CONCRETI ED EFFETTIVI VOLTI A REPRIMERLO , OVE LO STESSO COMPORTAMENTO SIA POSTO IN ESSERE DA PROPRI CITTADINI .

9 LE QUESTIONI 1-9 , 11 E 12 VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO NON PUO , IN FORZA DELLA RISERVA RELATIVA ALL ' ORDINE PUBBLICO DI CUI AGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO , ALLONTANARE DAL PROPRIO TERRITORIO UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO NE RIFIUTARGLI L ' ACCESSO AL PROPRIO TERRITORIO A MOTIVO DI UN COMPORTAMENTO CHE , OVE SIA POSTO IN ESSERE DA CITTADINI DEL PRIMO STATO MEMBRO , NON DA LUOGO A MISURE REPRESSIVE O AD ALTRI PROVVEDIMENTI CONCRETI ED EFFETTIVI VOLTI A COMBATTERLO .

SULLA 10 A QUESTIONE

10 CON LA 10A QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE SE L ' OPERATO DI UNO STATO MEMBRO CHE , ' NEL DESIDERIO DI ELIMINARE DAL PROPRIO TERRITORIO LE PROSTITUTE CHE GIUNGONO DA UN PAESE DETERMINATO , IN QUANTO ESSE POTREBBERO COSTITUIRE UN PUNTO D ' APPOGGIO PER IL BANDITISMO , LO FACCIA SISTEMATICAMENTE DICHIARANDO CHE LA PROFESSIONE DI PROSTITUTA COSTITUISCE UN PERICOLO PER L ' ORDINE PUBBLICO , SENZA NEMMENO CONTROLLARE SE LE INTERESSATE POSSANO ESSERE SOSPETTATE DI RAPPORTI CON LA MALAVITA ' , CONFIGURI UN PROVVEDIMENTO DI PREVENZIONE GENERALE AI SENSI DELL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 .

11 E OPPORTUNO RICORDARE CHE L ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA PRESCRIVE CHE I PROVVEDIMENTI DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA DEVONO ESSERE ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL ' INDIVIDUO NEI RIGUARDI DEL QUALE SONO APPLICATI . BASTA RINVIARE , AL RIGUARDO , ALLA SENTENZA 26 FEBBRAIO 1975 (CAUSA 67/74 , BONSIGNORE , RACC . PAG . 297), IN CUI LA CORTE HA DICHIARATO ' CHE NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , PER QUANTO CONCERNE I PROVVEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA SICUREZZA , I MOTIVI

CHE PRESCINDANO DAL CASO SINGOLO , COME PURE RISULTA FRA L ' ALTRO DA UNA DISAMINA DEL N . 1 , IN FORZA DEL QUALE E ' ' ESCLUSIVAMENTE ' ' DETERMINANTE IL ' ' COMPORTAMENTO PERSONALE ' ' DI COLORO NEI CUI CONFRONTI I PROVVEDIMENTI VENGONO APPLICATI ' .

SULLA 13 A QUESTIONE

12 PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITA , DA PARTE DI COLORO NEI CUI CONFRONTI VENGANO ADOTTATI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DI ACCEDERE NUOVAMENTE AL TERRITORIO DELLO STATO INTERESSATO E CHIEDERVI UN NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO , VA RILEVATO CHE QUALSIASI CITTADINO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI CHE DESIDERI CERCARE LAVORO IN UN ALTRO STATO MEMBRO PUO CHIEDERE NUOVAMENTE UN PERMESSO DI SOGGIORNO . TALE DOMANDA , SE PRESENTATA DOPO UN RAGIONEVOLE PERIODO DI TEMPO , VA ESAMINATA DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA COMPETENTE DELLO STATO OSPITANTE CHE DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , IN PARTICOLARE , LE RAGIONI ADDOTTE DALL ' INTERESSATO PER DIMOSTRARE IL MUTAMENTO OBIETTIVO DELLE CIRCOSTANZE IN BASE ALLE QUALI ERA STATO ADOTTATO IL PRIMO PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO . TUTTAVIA , QUALORA SUSSISTA NEI CONFRONTI DELL ' INTERESSATO , E CONTINUI A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI SI DA TRATTENERLO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO DI CUI TRATTASI , UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO VALIDAMENTE ADOTTATO A NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO , QUESTO NON GLI ATTRIBUISCE AFFATTO IL DIRITTO DI ACCEDERE AL SUDETTO TERRITORIO NELLE MORE DELL ' ESAME DELLA NUOVA DOMANDA .

SULLA 14 A QUESTIONE

13 L ' ART . 6 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 PRESCRIVE CHE VENGANO PORTATI A CONOSCENZA DELL ' INTERESSATO I MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITA PUBBLICA SU CUI E FONDATA IL PROVVEDIMENTO PRESO NEI SUOI CONFRONTI , SALVO IL CASO IN CUI VI OSTINO MOTIVI INERENTI ALLA SICUREZZA DELLO STATO . SI EVINCE DALLO SCOPO DELLA DIRETTIVA CHE LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATA E PRECISA ONDE CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO LA DIFESA DEI PROPRI INTERESSI . PER QUANTO CONCERNE LA LINGUA DA IMPIEGARE , RISULTA DAL FASCICOLO DI CAUSA CHE LE ATTRICI NELLE CAUSE PRINCIPALI SONO CITTADINE FRANCESI E CHE I PROVVEDIMENTI NEI LORO CONFRONTI SONO STATI REDATTI IN FRANCESE , TALCHE NON E EVIDENTE LA PERTINENZA DELLA QUESTIONE . BASTA , COMUNQUE , CHE LA NOTIFICA VENGA EFFETTUATA IN CONDIZIONI TALI DA CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO DI RENDERSI CONTO DEL SUO CONTENUTO E DEI SUOI EFFETTI .

II - SULLE QUESTIONI RELATIVE ALLE GARANZIE PROCEDURALI

14 TALI QUESTIONI RIGUARDANO ESSENZIALMENTE LA COMPOSIZIONE DELL ' ' AUTORITA COMPETENTE ' MENZIONATA NELL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , LA QUALIFICA E LA DURATA DEL MANDATO DEI SUOI COMPONENTI , L ' EVENTUALE LEGAME FRA QUESTI E L ' AUTORITA CHE PROVVEDE ALLA LORO RETRIBUZIONE , LE MODALITA SECONDO CUI L ' AUTORITA VA ADITA ED IL PROCEDIMENTO DINANZI AD ESSA .

15 L ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA HA LO SCOPO DI ATTRIBUIRE UN MINIMO DI GARANZIE PROCEDURALI AI SOGGETTI COLPITI DA UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO . NEL CASO IN CUI I RICORSI GIURIDIZIONALI CONTRO GLI

ATTI AMMINISTRATIVI VERTANO SOLTANTO SULLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO , L ' INTERVENTO DELL ' AUTORITA COMPETENTE DEVE CONSENTIRE DI OTTENERE UN ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE , COMPRESI I MOTIVI DI OPPORTUNITA SU CUI SI FONDA IL PROVVEDIMENTO CONSIDERATO , PRIMA CHE ESSO VENGA DEFINITIVAMENTE ADOTTATO . L ' INTERESSATO DEVE ESSERE IN GRADO DI FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI A TALE AUTORITA E DI FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LE MODALITA PROCEDURALI CONTEMPLATE DAL DIRITTO NAZIONALE . LO STESSO ARTICOLO , AL N . 2 , DISPONE CHE I SOGGETTI DESTINATARI DI UNA DECISIONE , CON CUI SI RIFIUTI IL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO , NONCHE DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO PRIMA ANCORA DEL RILASCIO DI DETTO PERMESSO , POSSONO CHIEDERE CHE TALI PROVVEDIMENTI SIANO SOTTOPOSTI ALL ' ESAME DELL ' AUTORITA COMPETENTE .

16 LA DIRETTIVA NON PRECISA LE MODALITA DI NOMINA DELL ' AUTORITA COMPETENTE DI CUI ALL ' ART . 9 , NON IMPONE CHE ESSA SIA UN ORGANO GIURISDIZIONALE O SIA COMPOSTA DA MAGISTRATI , NE TAMPOCO PRESCRIVE CHE I SUOI MEMBRI SIANO NOMINATI PER UN PERIODO DETERMINATO . L ' ESSENZIALE E CHE RISULTI CHIARAMENTE CHE L ' AUTORITA ESERCITA IN PIENA AUTONOMIA LE PROPRIE FUNZIONI E CHE , NEL LORO ESERCIZIO , ESSA NON SIA SOTTOPOSTA , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , AL CONTROLLO DELL ' AUTORITA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLA DIRETTIVA . PURCHE RICORRA TALE CONDIZIONE , NE LE DISPOSIZIONI NE LO SCOPO DELLA DIRETTIVA OSTANO IN ALCUN MODO A CHE I MEMBRI DELL ' AUTORITA VENGANO RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO DELL ' AMMINISTRAZIONE DI CUI FA PARTE L ' AUTORITA COMPETENTE AD ADOTTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI OVVERO A CHE UN DIPENDENTE DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE FUNGA DA SEGRETARIO DELL ' AUTORITA COMETENTE .

17 PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA SECONDO CUI VA ADITA L ' AUTORITA COMPETENTE NEL CASO DI CUI ALL ' ART . 9 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA QUESTA NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE VINCOLANTE . PUR NON ESCLUDENDO CHE L ' AUTORITA VENGA ADITA DIRETTAMENTE DALL ' INTERESSATO , ESSA TUTTAVIA NON LO IMPONE , LASCIANDO GLI STATI MEMBRI LIBERI DI SCEGLIERE AL RIGUARDO , PURCHE TALE ADIZIONE SIA GARANTITA UNA VOLTA CHE L ' INTERESSATO L ' ABBA CHIESTA .

18 IN ORDINE ALLA FORMA DEL PARERE DELL ' AUTORITA COMPETENTE , QUESTO , COME SI RICAVALI DAGLI SCOPI DEL SISTEMA ISTITUITO DALLA DIRETTIVA , VA DEBITAMENTE NOTIFICATO ALL ' INTERESSATO , MA LA DIRETTIVA NON IMPONE L ' OBBLIGO DI INDICARVI I NOMI O LE QUALITA DEI MEMBRI DELL ' AUTORITA .

19 PER QUANTO CONCERNE LE QUESTIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE , IVI COMPRESI NON SOLTANTO LE NORME PROCEDURALI MA ALTRESI QUELLE ATTINENTI ALLA PROVA , BASTA RICORDARE , COME ACCENNATO IN PRECEDENZA , CHE LA DIRETTIVA N . 64/221 STABILISCE ESPRESSAMENTE , ALL ' ART . 9 , N . 1 , CHE L ' INTERESSATO DEVE POTER FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI ALL ' AUTORITA DI CUI TRATTASI E FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LE MODALITA PROCEDURALI CONTEMPLATE DAL DIRITTO NAZIONALE . TALI MODALITA NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI ALL '

INTERESSATO DI QUELLE CHE SI APPLICANO DINANZI AD ALTRE ANALOGHE AUTORITA NAZIONALI .

SULLE SPESE

20 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO BELGA , DAL GOVERNO FRANCESE , DAL GOVERNO ITALIANO , DAL GOVERNO OLANDESE , DAL GOVERNO BRITANNICO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLE CAUSE PRINCIPALI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , IN SEDE DI PROCEDIMENTO D ' URGENZA , CON ORDINANZA 8 MAGGIO 1981 , DICHIARA :

1* UNO STATO MEMBRO NON PUO IN FORZA DELLA RISERVA RELATIVA ALL ' ORDINE PUBBLICO DI CUI AGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO , ALLONTANARE DAL PROPRIO TERRITORIO UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO NE RIFIUTARGLI L ' ACCESSO AL PROPRIO TERRITORIO A MOTIVO DI UN COMPORTAMENTO CHE , OVE SIA POSTO IN ESSERE DA CITTADINI DEL PRIMO STATO MEMBRO , NON DA LUOGO A MISURE REPRESSIVE O AD ALTRI PROVVEDIMENTI CONCRETI ED EFFETTIVI VOLTI A COMBATTERLO .

2*NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , PER QUANTO CONCERNE I PROVVEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA SICUREZZA , MOTIVI CHE PRESCINDANO DAL CASO SINGOLO .

3*QUALSIASI CITTADINO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI CHE DESIDERI CERCARE LAVORO IN UN ALTRO STATO MEMBRO PUO , QUALORA SIA STATO ADOTTATO , IN PRECEDENZA , NEI SUOI CONFRONTI , UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DI QUESTO STATO , CHIEDERE NUOVAMENTE UN PERMESSO DI SOGGIORNO . TALE DOMANDA , SE PRESENTATA DOPO UN RAGIONEVOLE PERIODO DI TEMPO , VA ESAMINATA DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA COMPETENTE DELLO STATO OSPITANTE CHE DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , IN PARTICOLARE , LE RAGIONI ADDOTTE DALL ' INTERESSATO PER DIMOSTRARE IL MUTAMENTO OBIETTIVO DELLE CIRCOSTANZE IN BASE ALLE QUALI ERA STATO ADOTTATO IL PRIMO PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO .

4*LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI SU CUI E BASATO UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO O IL RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATA E PRECISA ONDE CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO LA DIFESA DEI PROPRI INTERESSI .

5*IL DIRITTO COMUNITARIO NON IMPONE CHE L ' AUTORITA COMPETENTE DI CUI ALL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 SIA UN ORGANO GIURISDIZIONALE O SIA COMPOSTA DA MAGISTRATI , NE CHE I SUOI MEMBRI SIANO NOMINATI PER UN PERIODO DETERMINATO . IL DIRITTO COMUNITARIO

NON OSTA A CHE I MEMBRI DELL ' AUTORITA VENGANO RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO DELL ' AMMINISTRAZIONE DI CUI FA PARTE L ' AUTORITA COMPETENTE AD ADOTTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI NE A CHE UN DIPENDENTE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE FUNGA DA SEGRETARIO DELL ' AUTORITA COMPETENTE .

6*LA DIRETTIVA N . 64/221 , PUR NON ESCLUDENDO CHE L ' AUTORITA COMPETENTE VENGA ADITA DIRETTAMENTE DALL ' INTERESSATO , TUTTAVIA NON LO IMPONE , LASCIANDO GLI STATI MEMBRI LIBERI DI SCEGLIERE AL RIGUARDO , PURCHE TALE ADIZIONE SIA GARANTITA UNA VOLTA CHE L ' INTERESSATO L ' ABBA CHIESTA .

7*IL PARERE DELL ' AUTORITA COMPETENTE VA DEBITAMENTE NOTIFICATO ALL ' INTERESSATO .

8*L ' INTERESSATO DEVE POTER FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE E FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LE MODALITA PROCEDURALI CONTEMPLATE DAL DIRITTO NAZIONALE . TALI MODALITA NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI ALL ' INTERESSATO DI QUELLE CHE SI APPLICANO DINANZI AD ALTRE ANALOGHE AUTORITA NAZIONALI .